Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 25 agosto 1959 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650 139 651-236 651 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866 144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA . Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA . Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate - il doppio
All'ESTERO - il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(4756)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 1959, n. 659.

Rettifica di confine tra i comuni di Teglio e Aprica (Sondrio).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Teglio in data 24 agosto 1958, n. 79, e del Consiglio comunale di Aprica in data 27 settembre 1958, n. 29, con le quali è stata chiesta una rettifica di confine fra i Comuni stessi;

Visto che le condizioni della rettifica medesima sono state fissate d'accordo dalle predette Amministrazioni comunali;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Sondrio in data 20 dicembre 1958, n. 35/5, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine alla rettifica di confine in parola;

Udito il parere espresso dalla prima Sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 19 maggio 1959, n. 738;

Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il confine fra i comuni di Teglio e di Aprica, in provincia di Sondrio, è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto di Sondrio, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività fra i comuni di Teglio e di Aprica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1959

GRONCHI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 66. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1959, n. 660.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma Incoronata, in frazione Sant'Ilario del comune di Atella (Potenza).

N. 660. Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Melfi, Rapolla e Venosa in data 28 novembre 1958, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'erezione della parrocchia di Maria SS.ma Incoronata, in frazione Sant'Ilario del comune di Atella (Potenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 28 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1959, n. 661.

Autorizzazione all'« Istituto Scilla per l'educazione marinara degli orfani dei marinai e dei pescatori », con sede nell'isola di San Giorgio Maggiore in Venezia, a conseguire un legato.

N. 661. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa l'« Istituto Scilla per l'educazione marinara degli orfani dei marinai e dei pescatori », con sede nell'isola di San Giorgio Maggiore in Venezia, viene autorizzato a conseguire il legato di cui al testamento olografo, datato 15 giugno 1956, del comandante Alessandro Arcangeli.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 36 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1959, n. 662.

Modificazione allo statuto dell'ente di culto « Rifugio Cuor di Gesù », con sede in Cremona.

N. 662. Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene approvata una modificazione allo statuto dell'ente di culto « Rifugio Cuor di Gesù », con sede in Cremona.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 57. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1959, n. 663.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco di Paola, nel comune di Augusta (Siracusa).

N. 663. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Siracusa in data 8 dicembre 1957, integrato con due dichiarazioni dell'8 e 9 gennaio 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Francesco di Paola, nel comune di Augusta (Siracusa).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 50. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1959, n. 664.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa del Cuore Immacolato di Maria, in Bologna.

N. 664. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa del Cuore Immacolato di Maria, in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1959
Atti del Governo, registro n. 120, *foglio n.* 52. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1959.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modificazioni, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto Ministeriale 31 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1958, (registro n. 34, foglio n. 88);

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 3 aprile 1959;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione prorogate per ultimo con decreto Ministeriale 31 ottobre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1959:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Adrin e dieldrin, per la fabbricazione di insetticidi, domestici e agricoli, liquidi e in polvere (con validità fino al 13 maggio 1959)	14 maggio 1959	13 novembre 1959
2. Datteri freschi o secchi, per essere sottoposti a disinfezione e/o maturazione artificiale, lavorazione e impacco (con validità fino al 21 maggio 1959)	22 maggio 1959	21 novembre 1959
3. Fluido adesivo termoindurante e relativo nastro, per incollaggio ceppi freni di autoveicoli (con validità fino al 9 maggio 1959)	10 maggio 1959	9 novembre 1959
4. Merci protestate dall'acquirente all'estero e rispedite al fornitore in Italia, per essere sottoposte a lavorazione di perfezionamento o rettifiche, per revisioni, tarature e simili (con validità fino al 2 maggio 1959)	3 maggio 1959	2 novembre 1959
5. Motori, parti staccate ed accessori di autoveicoli, per la costruzione, unitamente a materiali nazionali, di autoveicoli ad autotelaio o « chassis » (con validità fino al 2 maggio 1959)	3 maggio 1959	2 novembre 1959
6. Negativi di film, di cui sia stata già importata a titolo definitivo la copia di lavorazione con o senza guida positiva originale per ciascun film e per ciascun tipo di formato di edizione del film stesso, da impiegare per la stampa diretta di copie positive per lo sfruttamento sul mercato italiano oppure per la produzione di internegativi e controtipi del film, sia in colore che in bianco e nero (con validità fino al 2 maggio 1959)	3 maggio 1959	2 novembre 1959
7. Pali di legno allo stato naturale, per essere sottoposti a piallatura ed a processo chimico per la conservazione (con validità fino al 13 maggio 1959)	14 maggio 1959	13 novembre 1959
8. Pesci preparati e conservati in recipienti di lamiera del peso minimo di kg. 1, per essere rilavorati in piccoli recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi per confezioni di peso non superiore a gr. 500) (con validità fino al 14 maggio 1959)	15 maggio 1959	14 novembre 1959
9. Tastini di acetilcellulosa, per essere applicati su macchine da scrivere (con validità fino al 3 maggio 1959)	4 maggio 1959	3 novembre 1959
10. Tetraetile di piombo, per essere miscelato con prodotti petroliferi nazionali o nazionalizzati (con validità fino al 9 maggio 1959)	10 maggio 1959	9 novembre 1959

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 aprile 1959

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

Il Ministro per il commercio con l'estero
DEL BO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1959
Registro n 19 *Finanze, foglio n.* 365. — BENNATI

(4759)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1959.

Proroga dell'incarico del Commissario, conferma del Collegio dei consulenti e composizione del Collegio dei revisori dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, relativa alla costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 703;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1105;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1575;

Visto il decreto 13 agosto 1956, con il quale il dottor Emilio De Marchi è stato nominato, per il periodo di un anno, Commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato con l'incarico di impostare i piani per la trasformazione radicale delle strutture tecnico-produttive dell'Istituto medesimo e di imprimere alla amministrazione dello stesso un funzionamento a tale esigenza preordinato;

Visto il decreto 12 luglio 1957, con il quale la gestione commissariale è stata prorogata di due anni per consentire la elaborazione dei suddetti piani e predisporre il necessario per avviarli ad attuazione;

Considerato che la trasformazione delle strutture tecnico produttive nel frattempo iniziata è tuttora in corso e che, pertanto, si rende necessario prorogare di un anno la gestione commissariale;

Decreta:

Articolo unico.

L'incarico di Commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato conferito al dott. Emilio De Marchi è prorogato di un anno a decorrere dal termine precedentemente stabilito.

E' parimenti confermato, per lo stesso periodo di tempo, il Collegio dei consulenti dell'Istituto Poligrafico dello Stato, attualmente in carica.

Il Collegio dei revisori del predetto Istituto, costituito come segue:

Gualdi dott. Carlo, presidente di sezione della Corte dei conti a riposo, presidente:

Cozzi dott. Silvio, ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato, revisore effettivo;

Capobianco dott. Antonio, ispettore generale del Provveditorato generale dello Stato, revisore effettivo;

Notariello Saverio, rappresentante del personale dell'Istituto Poligrafico dello Stato, revisore effettivo;

Sciubba dott. Elvio, capo divisione della Ragioneria generale dello Stato, revisore supplente;

Attanasio dott. Raffaele, capo divisione del Provveditorato generale dello Stato, revisore supplente;

Mattei Umberto, rappresentante del personale dell'Istituto Poligrafico dello Stato, revisore supplente;

continua ad esercitare le sue funzioni sino alla scadenza della proroga della gestione commissariale disposta col presente decreto.

Roma, addì 27 luglio 1959

Il Ministro: TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1959
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 183

(4782)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1959.

Ricostituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 296, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », di Siena, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto in data 27 marzo 1957, riguardante la nomina per un biennio, del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente;

Ritenuta la necessità di ricostituire il predetto Collegio, ai sensi dell'art. 15 dello statuto;

Viste le designazioni fatte dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Articolo unico

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena, è costituito dai seguenti membri:

Mantengoli dott. Giovanni Battista, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, con funzioni di presidente;

Garli rag. Latino, in rappresentanza del comune di Siena;

Castelli rag. Achille, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena.

Il Collegio dura in carica due anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 agosto 1959

Il Ministro: COLOMBO

(4768)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1959.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli, con sede in Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 20 ottobre 1930, n. 1464, col quale è stato istituito in Verona l'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli ed il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 3 ottobre 1957, concernente la nomina, per tre esercizi finanziari, dei membri del Consiglio generale dell'Ente;

Vista la lettera 8 luglio 1959, n. 28726, con la quale il comune di Verona ha designato il dott. Pier Emilio Anti quale proprio rappresentante in seno al predetto Consiglio, in sostituzione del dimissionario rag. Eros Rimini;

Decreta:

Il dott. Pier Emilio Anti è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli, con sede in Verona, in rappresentanza del comune di Verona, in sostituzione del rag. Eros Rimini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 agosto 1959

Il Ministro: COLOMBO

(4769)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1959.

Norme di attuazione della legge 11 giugno 1959, n. 405, riguardante la disciplina fiscale dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167;

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Visto l'art. 8 della legge 11 giugno 1959, n. 405, col quale si autorizza l'emanazione delle norme di attuazione della legge medesima;

Decreta:

Art. 1.

Le ditte esercenti il commercio di prodotti petroliferi o di gas di petrolio liquefatti che, ai sensi dell'art. 3 della legge 11 giugno 1959, n. 405, intendono istituire depositi di gas di petrolio liquefatti destinati alla autotrazione, sottoposti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata, debbono farne domanda, su carta legale, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ovvero al Compartimento doganale d'ispezione, competenti per territorio, a seconda che trattisi di prodotto nazionale o di provenienza estera.

Nella domanda devono essere indicati:

a) la ditta esercente il deposito e chi la rappresenta;

b) il Comune, la via ed il numero civico ovvero la denominazione della località ove si trova il deposito;

c) la quantità massima di gas di petrolio liquefatti che si intendono custodire nel deposito;

d) il numero e la capacità dei serbatoi installati nel deposito stesso.

Nella domanda deve essere fatta esplicita dichiarazione che il richiedente si impegna a custodire nel deposito esclusivamente gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come carburanti nella autotrazione.

La domanda sarà corredata della planimetria del deposito e dello schema degli impianti, in doppio esemplare, nonchè della copia, anche fotostatica, della concessione prevista dall'art. 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327.

L'Ufficio, ricevuta la domanda, rilascia, ove nulla osti, l'autorizzazione all'esercizio del deposito e dispone per la prestazione della cauzione prescritta dal secondo comma dell'art. 3 della legge 11 giugno 1959, n. 405.

Art. 2.

I gas di petrolio liquefatti destinati all'autotrazione sono avviati dagli stabilimenti di produzione o dalla dogana ai depositi di cui al precedente art. 1 col vincolo della bolletta di cauzione.

Tali depositi, nei quali sono sistemati i serbatoi adibiti alla custodia dei predetti gas di petrolio liquefatti per autotrazione, debbono essere distinti e separati da quelli destinati all'immagazzinamento di altri prodotti petroliferi.

Art. 3.

Le ditte che hanno ottenuto la concessione di cui al precedente art. 1 sono obbligate alla tenuta di un registro di carico e scarico i cui fogli dovranno essere preventivamente vistati e numerati dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o dalla dogana, secondo la rispettiva competenza.

In detto registro debbono essere indicati:

a) dalla parte del carico:

le quantità di gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come carburanti nell'autotrazione introdotte nel deposito con l'indicazione degli estremi della relativa bolletta di cauzione;

b) dalla parte dello scarico:

le quantità di gas di petrolio liquefatti estratte per essere avviate, previo pagamento dell'imposta di fabbricazione o dei diritti doganali, agli impianti di distribuzione stradale, con l'indicazione degli estremi della relativa quietanza di tesoreria o della bolletta di importazione emessa.

Art. 4.

I gas di petrolio liquefatti destinati all'autotrazione estratti dalle raffinerie o dai depositi di cui al precedente articolo 1 debbono, previo pagamento dell'imposta di fabbricazione o dei diritti doganali su di essi gravanti, essere avviati direttamente agli impianti di distribuzione stradale.

A tal fine, sul certificato di provenienza da emettersi ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, sarà apposta, a cura del personale

finanziario, anche la stampigliatura: « Gas di petrolio liquefatti, per autotrazione, da consegnare direttamente all'esercente l'impianto di distribuzione stradale ».

Art. 5.

I veicoli funzionanti a gas di petrolio liquefatti possono continuare, fino alla data del 31 dicembre 1960, ad usufruire dei serbatoi mobili attualmente in uso. Tali serbatoi contraddistinti con l'apposita dicitura in rilievo « auto » e muniti del dispositivo fiscale di garanzia di cui al terzo comma dell'art. 7 della legge 11 giugno 1959, n. 405, dovranno essere riempiti unicamente presso le raffinerie, sotto la vigilanza del personale dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

I serbatoi riempiti, ove non siano subito estratti dalla raffineria, debbono essere custoditi in appositi magazzini nello interno della raffineria.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato presso la competente Sezione di tesoreria provinciale ed il fabbricante deve esibire la relativa quietanza all'atto della estrazione del prodotto come sopra confezionato dalla raffineria.

Art. 6.

L'esercente la raffineria di oli minerali che intende effettuare il riempimento dei serbatoi mobili di cui al precedente art. 5, almeno cinque giorni prima di iniziare l'imbidonamento, deve presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione apposita dichiarazione di lavoro, in doppio esemplare, indicando:

a) la ditta esercente la raffineria e chi la rappresenta;

b) la località ove si trova lo stabilimento;

c) il tempo, continuativo o distinto in vari periodi, in cui intende dar corso all'imbidonamento;

d) la quantità di gas di petrolio liquefatti destinati alla autotrazione da immettere nei serbatoi mobili che intende riempire, precisandone il numero ed il tipo;

e) gli apparecchi che saranno adoperati per eseguire il riempimento.

Le dichiarazioni di lavoro non possono riferirsi che a periodi lavorativi compresi nello stesso mese solare.

Art. 7.

I serbatoi mobili contenenti gas di petrolio liquefatti destinati all'autotrazione, che hanno già assolto l'imposta, possono essere ritirati presso le raffinerie dagli esercenti il commercio di bombole per autotrazione, i quali debbono custodirli in depositi distinti e separati da quelli adibiti all'immagazzinamento di altri prodotti petroliferi o di gas di petrolio liquefatti soggetti a diverso regime fiscale.

Gli esercenti dei predetti depositi debbono munirsi della concessione prevista dall'art. 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327.

Il deposito ed il trasporto dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione, confezionati nei serbatoi mobili, dalle raffinerie ai depositi di cui al primo comma del presente articolo sono soggetti alla disciplina del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957 n. 474.

Art. 8.

I serbatoi mobili contenenti i gas di petrolio liquefatti destinati all'autotrazione debbono essere muniti, a cura ed a spese dell'esercente la raffineria, di apposito dispositivo fiscale fornito dall'Amministrazione finanziaria.

Detto dispositivo, opportunamente suggellato dal personale dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, deve essere applicato al rubinetto del serbatoio in modo tale che il serbatoio stesso non possa essere riempito senza la rottura del suggello appostovi.

Il prezzo del dispositivo fiscale è fissato in L. 315 ciascuno.

Art. 9.

Il dispositivo fiscale da applicare ai serbatoi mobili contenenti i gas di petrolio liquefatti destinati all'autotrazione è costituito da una valvola di non ritorno applicata al rubinetto del recipiente e tale da consentire la normale erogazione dei gas di petrolio liquefatti occorrenti per l'alimentazione del motore ed impedire nel contempo il riempimento abusivo di serbatoi stessi.

Art. 10.

I dispositivi di cui al precedente art. 9 sono consegnati e dati in carico dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione all'esercente la raffineria, dietro sua richiesta, in doppio esemplare, corredata della quietanza di tesoreria comprovante il pagamento del relativo prezzo.

Dei due esemplari della richiesta, muniti, entrambi, a cura del suddetto Ufficio, della indicazione del numero dei dispositivi consegnati, uno viene trattenuto dall'Ufficio medesimo con dichiarazione di ricevuta da parte della ditta e l'altro viene a questa restituito.

Il movimento dei dispositivi fiscali viene tenuto in evidenza dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione con apposita contabilità soggetta a rendiconto giudiziale.

Art. 11.

L'esercente la raffineria deve tenere in evidenza il movimento dei predetti dispositivi fiscali su apposito registro di carico e scarico fornito dall'Amministrazione finanziaria.

Dalla parte del carico sono annotati i dispositivi ricevuti e viene allegato il secondo esemplare della richiesta fatta all'Ufficio; dalla parte dello scarico sono annotati i dispositivi applicati con riferimento alle relative dichiarazioni di lavoro.

I dispositivi risultanti come differenza tra il carico e lo scarico dovranno essere esibiti ad ogni richiesta del personale dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o degli agenti della Guardia di finanza.

Art. 12.

Sui gas di petrolio liquefatti estratti col vincolo della bolletta di cauzione dalle raffinerie o dai depositi di cui al precedente art. 1 per essere esportati all'Estero è abbuonata l'imposta di fabbricazione, osservate le prescrizioni della legge e del regolamento doganale.

Art. 13.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 agosto 1959

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1959
Registro n. 25 Finanze, foglio n. 99. — AMATO

(4760)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Da n. 179 a n. 190

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

VALUTE	8 agosto	10 agosto	11 agosto	12 agosto	13 agosto	14 agosto	17 agosto	18 agosto	19 agosto	20 agosto	21 agosto	22 agosto
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	647,825	647,825	648,05	649,075	650,13	651,125	651,15	652,925	652 —	651 —	650,85	651,012
Fr. Sv.	143,915	143,862	143,795	143,817	143,827	143,875	143,89	143,902	143,84	143,80	143,80	143,807
Kr. D.	90,105	90,096	90,077	90,072	90,075	90,08	90,072	90,057	90,022	90 —	90,025	90,042
Kr. N.	87,197	87,197	87,182	87,175	87,17	87,18	87 177	87,159	87,122	87,077	87,097	87,116
Kr. Sv.	119,995	119,995	119,98	119,98	119,982	119,976	119,976	119,961	119,937	119,94	119,97	119,96
Fol.	164,33	164,315	164,265	164,245	164,265	164,257	164,245	164,207	164,102	164,102	164,102	164,102
Fr. B.	12,429	12.429	12,428	12,425	12,426	12,426	12,426	12,424	12,415	12,415	12,416	12,411
Fr. Fr.	126,577	126,576	126,58	126,576	126,576	126,57	126,574	126,576	126,577	126,582	126,587	126,577
Lst.	1744,762	1744,50	1744,48	1744,587	1744,56	1744,562	1744,425	1743,925	1743,18	1742,487	1742,862	1743,20
Dm. occ.	148,352	148,345	148,33	148,331	148,33	148,335	148,339	148,315	148,292	148,29	148,32	148,322
Scell. Austr.	24,055	24,055	24,055	24,055	24,055	24,054	24,055	24,055	24,053	24,051	24,055	24,055

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 191

Corso dei cambi del 24 agosto 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,61	620,60	620,55	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	647 —	649,50	651	650,875	650,60	650,85	651 —	651 —	651,12	651 —
Fr. Sv.	144 —	143,70	143,82	143,82	143,80	143,81	143,825	143,85	143,83	143,81
Kr. D.	90,14	90,005	90,05	90,035	90 —	90,02	90,035	90,10	90,05	90,05
Kr. N.	87,20	87 —	87,13	87,11	87,12	87,10	87,105	87,15	87,12	87,11
Kr. Sv.	119,98	119,805	119,97	119,95	119,95	119,96	119,94	120 —	119,96	119,96
Fol.	164,43	164,10	164,20	164,155	164,15	164,15	164,1675	164,20	164,14	164,18
Fr. B.	12,43	12,40	12,415	12,41125	12,41	12,42	12,4127	12,42	12,41	12,41
Fr. Fr.	126,58	126,40	126,60	126,59	126,58	126,59	126,58	126,57	126,58	126,58
Lst.	1744,88	1743 —	1742,95	1742,75	1742,75	1742,85	1742,85	1743,50	1743,20	1743 —
Dm. occ.	148,38	148,20	148,35	148,33	148,30	148,32	148,33	148,35	148,32	148,34
Scell. Austr.	24,054	24,05	24,055	24,055	24,05	24,05	24,055	24,10	24,05	24,05

Media dei titoli del 24 agosto 1959

Rendita 3,50 % 1906	71,025
Id. 3,50 % 1902	70,15
Id. 5 % 1935	101,45
Redimibile 3,50 % 1934	89,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,625
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,675
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,225
Id. 5 % 1936	99,075
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,525
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,325

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	99,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 agosto 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	650,937
1 Franco svizzero	143,821
1 Corona danese	90,035
1 Corona norvegese	87,107
1 Corona svedese	119,945
1 Fiorino olandese	164,161
1 Franco belga	12,412
100 Franchi francesi	126,585
1 Lira sterlina	1742,80
1 Marco germanico	148,33
1 Scellino austriaco	24,055

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

Concorso per esami a tre posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei medici provinciali dell'Amministrazione della sanità pubblica, riservato agli aventi conoscenza della lingua tedesca.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 26 febbraio 1948, n. 5, concernente lo Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396 e 29 dicembre 1956, n. 1507, recanti norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, modificato con regio decreto 30 ottobre 1924, n. 2042;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto 2 aprile 1957 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 310-20200 A, con il quale sono stati fissati i programmi di esame per i concorsi di ammissione alle carriere direttive tecniche;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a tre posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei medici provinciali dell'Amministrazione della sanità per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca per gli uffici con sede in quella Regione;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

Per l'attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 85 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396 e 29 dicembre 1956, n. 1507, ai fini del reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca per gli uffici con sede in quella Regione, è indetto un concorso per esami a tre posti di medico provinciale di seconda classe in prova nella carriera direttiva dei medici provinciali dell'Amministrazione della sanità pubblica.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio professionale;

c) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe il limite massimo non può superare, anche in caso di cumuli di benefici, i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 472, ratificato con modificazioni dall'art. 10 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari, ed incaricati, sia in attività, sia cessati dall'attività per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni quaranta.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato;

d) cittadinanza italiana, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) godimento dei diritti politici;

f) buona condotta;

g) idoneità fisica all'impiego;

h) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, secondo il modello allegato, dovrà pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale, nel termine perentorio di sessanta giorni, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo-data apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto all'aumento di tale limite;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

5) di non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

6) il possesso del titolo di studio richiesto, l'Università che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

7) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria, l'Università che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito.

I candidati provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale che abbiano chiesto ed ottenuto il rilascio del diploma di abilitazione definitiva, previsto dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno fare menzione di quest'ultimo titolo;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) di voler sostenere la prova obbligatoria di lingua tedesca, nonchè eventuali prove facoltative di altre lingue estere;

10) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, le sedi della Regione Trentino-Alto Adige e, in genere, qualsiasi destinazione;

11) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego e dichiarare altresì, di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa o decadenza ai sensi dell'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero gli eventuali cambiamenti del recapito stesso.

La firma, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego; si riserva, altresì, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *g*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Presentazione dei documenti che danno diritto a precedenza o preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della sanità (Direzione generale degli affari amministrativi e del personale), entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti a termine delle disposizioni vigenti.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Art. 5.

Presentazione dei documenti di rito da parte dei candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire al Ministero della sanità (Direzione generale degli affari amministrativi e del personale), entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti

a) diploma originale o copia notarile autenticata, in carta da bollo da L. 200 del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio medesimo in originale o copia autenticata da notaio.

I concorrenti che abbiano ottenuto, in sostituzione del certificato di abilitazione provvisoria, il diploma di abilitazione definitiva, dovranno esibire, in originale o copia autenticata da notaio, quest'ultimo titolo;

c) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile in un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 4.

Gli assistenti di Università o di Istituti di istruzione universitaria indicati nell'art. 2, lettera *c*), dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal rettore dell'Università, attestante la qualifica rivestita e il periodo di servizio prestato. Per coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

d) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

e) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

f) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

g) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

h) copia, su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 4) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo di esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il personale statale di ruolo, quello dei ruoli aggiunti o quello già inquadrato nei ruoli transitori, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200 di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, con le note di qualifica dell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

4) certificato medico.

I concorrenti che si trovano alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) estratto dell'atto di nascita;

5) un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questa o ad altra Amministrazione.

Potrà essere concesso un ulteriore breve termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari e della domanda di ammissione.

Art. 6.

Commissione di esame

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

A) da un presidente di sezione o da un consigliere di Stato, presidente,

B) da due impiegati delle carriere direttive, in servizio presso il Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o corrispondente;

C) da due docenti universitari delle materie su cui vertono gli esami.

Alla Commissione esaminatrice verranno aggregati uno o più membri aggiunti per gli esami di lingue estere.

In caso di impedimento di un qualunque componente della Commissione esaminatrice, esso sarà definitivamente surrogato da altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario amministrativo, di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, in servizio presso il Ministero della sanità, esercita le funzioni di segretario della Commissione

Art. 7.

Prove di esame

Il concorso comprende prove scritte, pratiche ed orali, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, nonchè quelle contenute nel regolamento approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, in quanto applicabili.

Tanto le prove scritte, quanto quelle pratiche ed orali avranno luogo in Roma

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede dello svolgimento delle prove scritte, di quelle pratiche e di quelle orali, nei termini stabiliti dall'art 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno trentacinque cinquantesimi nelle prove scritte e non meno di trenta cinquantesimi in ciascuna di esse

La prova orale e le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di trenta cinquantesimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, della media dei voti riportati nelle prove pratiche e del voto ottenuto in quella orale

È in facoltà di ciascun candidato dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta ed orale anche sopra altre lingue estere in aggiunta a quella di obbligo. In tal caso la Commissione provvede a sottoporre il candidato ai relativi esperimenti di esame e se questi abbiano esito favorevole, aggiungerà un numero di punti non superiore a cinque per ciascuna lingua, oltre a quella di obbligo, che il candidato abbia dimostrato di conoscere in modo da poter parlare e scrivere correntemente.

Art. 8

Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego; essa verrà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di medici provinciali di 2ª classe in prova, nel ruolo dei medici provinciali dell'Amministrazione della sanità pubblica, e conseguiranno la nomina in ruolo se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego saranno corrisposti il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Roma, addì 23 giugno 1959

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1959
Registro n. 3 Sanità, foglio n 120 — MASSIMO

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) *Igiene generale e speciale*:

a) Igiene generale.

Suolo configurazione e struttura geologica e loro influenza sulla salubrità dei luoghi abitati Struttura meccanica. Aria del suolo Acque freatiche Temperatura Inquinamento e auto-depurazione del suolo Risanamento dei terreni di aperta campagna,

Acqua: captazione delle acque Criteri per il giudizio di potabilità Approvvigionamento di acqua per i luoghi abitati. Cause di inquinamento e metodi di depurazione delle acque. Difesa dallo inquinamento delle acque superficiali e profonde.

Aria fattori fisici. Componenti fisici dell'aria e pulviscolo atmosferico nei loro rapporti con l'igiene Inquinamento dell'aria Nozioni di climatologia Acclimatazione

Abitazione: scelta e preparazione del terreno. Mezzi di lotta contro l'umidità Condizioni igieniche per vari tipi di abitazione, per singole famiglie e collettività. Ventilazione naturale ed artificiale, riscaldamento e raffreddamento Illuminazione naturale e artificiale. metodi e valore igienico di essi.

Allontanamento dei materiali di rifiuto: sistema di fognature e loro valore igienico Smaltimento naturale ed artificiale dei liquami Spazzatura domestica e stradale Smaltimento dei materiali di rifiuto Controllo e dispersione degli elementi radioattivi;

Alimentazione: importanza fisiologica delle singole sostanze alimentari Razione alimentare e sue variazioni in rapporto alle singole condizioni individuali (sesso, età, lavoro, stato di salute). Avvelenamenti e tossinfezioni alimentari. Vigilanza sanitaria sulle bevande e sugli alimenti

Vestiario: carattere del vestiario d'inverno e d'estate. Costituzione e proprietà dei tessuti adoperati per indumenti. Igiene della pelle: bagni, effetti fisiologici e loro valore igienico.

b) Igiene speciale:

Igiene rurale: case rurali. Alimentazione degli agricoltori. Influenza delle diverse coltivazioni e industrie agricole sulle condizioni igieniche dei luoghi e sulla salute dei contadini. Approvvigionamento di acqua ai Comuni rurali. Educazione igienica del contadino. Bonifiche agricole;

Igiene urbana risanamenti urbani. Piani regolatori. Salubrità e protezione igienica del suolo urbano (vie, piazze, giardini, pavimentazione, pulizia stradale). Fognatura urbana. Macelli, pescherie, mercati. Norme igieniche applicabili ai teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico convegno. Cimiteri (inumazioni, tumulazioni, esumazione dei cadaveri). Polizia mortuaria;

Principi informativi di eugenetica antropometrica: igiene della infanzia. Igiene della gravidanza e del parto. Allattamento naturale, artificiale e misto. Surrogati del latte. Istituzioni per l'assistenza e la protezione sanitaria e sociale dell'infanzia;

Igiene dell'età scolastica: criteri igienici per la costruzione degli edifici scolastici. Cubatura, illuminazione, ventilazione, riscaldamento delle aule scolastiche. Arredamento. Malattie scolastiche. Orari scolastici e fatica mentale. Sorveglianza igienico-sanitaria dello scolaro. Educazione fisica. Igiene dello sport;

Igiene industriale e del lavoro: protezione dell'operaio nel lavoro. Ambienti di lavoro. Malattie del lavoro. Sorveglianza igienico-sanitaria sul lavoro e sulle classi lavoratrici;

Igiene ospedaliera: carattere dei vari servizi e reparti di ospedali generali e speciali (ospedali infantili, maternità ed istituti ostetrici, manicomi, ospedali per le malattie infettive), sanatori ed ospedali speciali per la tubercolosi. Compiti dell'ospedale in seno all'organizzazione sanitaria dello Stato. Igiene carceraria (edifici per carcerati);

Igiene dei trasporti igiene delle navi con speciale riguardo a quelle destinate al trasporto degli emigranti. Profilassi delle malattie infettive a bordo. Ordinamento della difesa sanitaria nei porti e alle frontiere. Igiene ferroviaria. Disinfezione e disinfestazione delle carrozze viaggiatori e dei carri per il bestiame e le merci.

2) *Epidemiologia, etiopatogenesi, sintomatologia e profilassi delle malattie infettive*:

a) generalità sulle malattie infettive. Epidemie ed endemie. Focolai di endemicità. Fonti di infezioni. Veicoli. Meccanismo dell'azione patogena dei germi. Predisposizione individuale. Aspetti vari e natura della immunità. Fattori sociali. Disinfezioni e disinfestazione. Profilassi internazionale, nazionale e locale delle malattie infettive;

b) etiopatogenesi, sintomatologia e profilassi delle seguenti malattie infettive: influenza, epatite epidemica, febbre gialla, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, nevrassiti virali, poliomielite, infezioni faringo-tonsillari, rabbia, herpes-zoster e varicella, vaiuolo e alastrim, dengue, morbillo, rosolia, tracoma, dermotifo ed altre rickettiosi similari, psittacosi e ornitosi, febbre Q, scarlattina, malattia reumatica e resipela ed altre infezioni da streptococco, infezioni da stafilococco, infezioni da meningococco, infezioni gonococciche, brucellosi, peste, febbre tifoidea, infezioni da paratifi e salmonellosi in genere, dissenteria bacillare, colera asiatico, pertosse, carbonchio sintomatico e carbonchio esamatico, tetano, difterite, morva, tubercolosi, lebbra, malattie da actinomiceti, trichinosi, febbre ricorrente, leptospirosi, sifilide, leishmaniosi, tripanosimiasi, amebiasi, malaria, scabbia, tigna favosa, afta epizootica, anchilostomiasi, filariosi, filarmiosi;

c) aspetti ed importanza medico-sociale dei seguenti argomenti: la trasfusione del sangue, le malattie veneree, i tumori maligni, assistenza ai dimessi da sanatori, la schermografia, l'assistenza ai discinetici, il reumatismo e le cardiopatie.

3) *Lingua estera*

Traduzione dall'italiano nella lingua tedesca e, per la prova facoltativa, cui il candidato intende essere eventualmente sottoposto, traduzione dall'italiano in una o più lingue prescelte. Per tali prove è ammesso l'uso del vocabolario.

PROVE PRATICHE

1) Di clinica medica: esame di un infermo e riconoscimento della malattia.

2) Di laboratorio:

a) prelevamento di campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile;

b) prelevamento di sangue e di materiali patologici vari ed esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad accertare la diagnosi delle principali malattie;

c) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

d) saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico, intorno alla genuinità e conservazione delle principali sostanze alimentari (carne, latte e derivati, farina, mais, olii, vini, alcool) e alla salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica;

e) prova fisica applicata all'igiene (idrometria, barometria, fotometria).

PROVE ORALI

Oltre le materia delle prove scritte, comprendono:

1) statistica e demografia:

a) valori segnaletici della distribuzione e del movimento di un fenomeno (media artmetica semplice e ponderata, distribuzione in seriazione, curva binominale, mediana, scostamento medio e scostamento quadratico, rette interpolate, indici di variabilità, valori segnaletici dei rapporti fra vari fenomeni (numeri indici, rapporti di composizione e di derivazione, indici di covariazione, prove di significatività, rappresentazioni grafiche);

b) stato e movimento della popolazione: censimenti, nascite (quozienti di nuzialità, fecondità e natalità):

le morti (quozienti di mortalità, mortalità specifiche, abortività e natimortalità, mortalità infantile, mortalità materna);

tavole di mortalità, curva di sopravvivenza, durata normale della vita, vita probabile, vita media e probabilità di morte, quoziente di letalità, morbosità e morbilità;

2) nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e sanitario della Repubblica;

3) lingua tedesca obbligatoria ed eventuale facoltativa prescelta dal candidato (conversazione, lettura e traduzione a vista).

Schema della domanda da inviarsi
su carta da bollo da L. 200 al:

Ministero della Sanità Direzione generale degli affari amministrativi e del personale. — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) residente a via ., chiede di essere ammesso al concorso per esami a tre posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei medici provinciali dell'Amministrazione della sanità pubblica, riservato agli aventi conoscenza della lingua tedesca.

Il sottoscritto dichiara:

1) di essere nato a il . . . . .;

2) di essere cittadino italiano;

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .;

4) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti);

5) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;

6) di aver conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia in data presso l'Università di .;

7) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (o del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito (o rilasciato) in data presso (o dalla Università di .);

8) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione.

9) di voler sostenere la prova obbligatoria di lingua tedesca e di sceglere per quella facoltativa la lingua (o le lingue) .;

10) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, le sedi della Regione Trentino-Alto Adige e, in genere, qualsiasi destinazione;

11) dichiara, infine, sotto la sua personale responsabilità, di non essere mai stato dipendente da altra Amministrazione dello Stato) oppure di essere dipendente del Ministero in qualità di . . . . . . in ser-

vizio a . . . . presso . . . . ovvero di essere stato dipendente dal Ministero . . in qualità di . . . . e di aver lasciato il servizio il . . . . ma non per provvedimenti di destituzione, dispensa o decadenza dall'impiego).

. . . . addì . . . .

Firma . . . .

N B. — Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero della sanità non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante

Sia la firma del notaio sia quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n 1700 Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, il luogo dell autenticazione, il visto, del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(4551)

MINISTERO DELLA SANITA'

Concorso per esami a tre posti di veterinario provinciale di classe in prova nella carriera direttiva dei veterinari provinciali dell'Amministrazione della sanità pubblica, riservato agli aventi conoscenza della lingua tedesca.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 26 febbraio 1948, n 5, concernente lo Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige,

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396 e 29 dicembre 1956, n 1507, recanti norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige.

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, modificato con regio decreto 30 ottobre 1924, n. 2042;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n 3 e 3 maggio 1957, n 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione,

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957 n 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto 2 aprile 1957 dell'Alto Commissario per la igiene e la sanità pubblica n. 310/20200 A, con il quale sono stati fissati i programmi di esame per i concorsi di ammissione alle carriere direttive tecniche;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a tre posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei veterinari provinciali dell'Amministrazione della sanità per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca per gli uffici con sede in quella Regione;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

Per l'attuazione dei commi primo e terzo dell'art 85 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n 1396 e 29 dicembre 1956, n. 1507, ai fini del reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca per gli uffici con sede in quella Regione, è indetto un concorso per esami a tre posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei veterinari provinciali dell'Amministrazione della sanità pubblica.

Art 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti.

a) laurea in medicina veterinaria;

b) abilitazione all esercizio professionale;

c) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumuli di benefici, i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai sensi dell art 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n 472, ratificato, con modificazioni dall art 10 della legge 24 giugno 1950, n 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività, sia cessati dall'attività per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l Università o l Istituto di istruzione universitaria In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni quaranta

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato,

d) cittadinanza italiana, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Reppubblica,

e) godimento dei diritti politici,

f) buona condotta,

g) idoneità fisica all impiego,

h) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art 3

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L 200, secondo il modello allegato, dovrà pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale, nel termine perentorio di sessanta giorni, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo-data apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto all'aumento di tale limite,

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

5) di non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

6) il possesso del titolo di studio richiesto, l'Università che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

7) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria, l'Università che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito.

I candidati provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale che abbiano chiesto ed ottenuto il rilascio del diploma di abilitazione definitiva, previsto dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno fare menzione di quest'ultimo titolo,

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) di voler sostenere la prova obbligatoria di lingua tedesca, nonchè eventuali prove facoltative di altre lingue estere,

10) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, le sedi della Regione Trentino-Alto Adige e, in genere, qualsiasi destinazione;

11) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego e dichiarare, altresì, di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa o decadenza ai sensi dell'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero gli eventuali cambiamenti del recapito stesso.

La firma in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, si riserva, altresì di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *g*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4

Presentazione dei documenti che danno diritto a precedenza o preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della sanità (Direzione generale degli affari amministrativi e del personale), entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti a termini delle disposizioni vigenti.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Art. 5

Presentazione dei documenti di rito da parte dei candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire al Ministero della sanità (Direzione generale degli affari amministrativi e del personale), entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

a) diploma originale o copia notarile autenticata, in carta da bollo da L. 200 del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio medesimo in originale o copia autenticata da notaio.

I concorrenti che abbiano ottenuto, in sostituzione del certificato di abilitazione provvisoria, il diploma di abilitazione definitiva, dovranno esibire in originale o copia autenticata da notaio, quest'ultimo titolo;

c) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile in un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare, la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 4.

Gli assistenti di Università o di Istituti di istruzione universitaria indicati nell'art. 2, lettera *c*), dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal rettore della Università, attestante la qualifica rivestita e il periodo di servizio prestato. Per coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

d) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine,

e) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi,

f) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale,

g) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678,

h) copia, su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 4 o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo di esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del presente articolo.

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il personale statale di ruolo, quello dei ruoli aggiunti o quello già inquadrato nei ruoli transitori, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200 di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al 1° comma del presente articolo, con le note di qualifica dell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;
3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;
4) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio,
2) diploma di abilitazione all esercizio professionale;
3) certificato generale del casellario giudiziale,
4) estratto dell atto di nascita;
5) un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo ,al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953 n 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell autorita di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questa o ad altra Amministrazione

Potrà essere concesso un ulteriore breve termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari e della domanda di ammissione.

Art 6.

Commissione di esame

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

A) da un presidente di sezione o da un consigliere di Stato, presidente,

B) da due impiegati delle carriere direttive, in servizio presso il Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o corrispondente;

C) da due docenti universitari delle materie su cui vertono gli esami.

Alla Commissione esaminatrice verranno aggregati uno o più membri aggiunti per gli esami di lingue estere.

In caso di impedimento di un qualunque componente della Commissione esaminatrice, esso sarà definitivamente surrogato da altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene

Un funzionario amministrativo, di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, in servizio presso il Ministero della sanità, esercita le funzioni di segretario della Commissione

Art. 7.

Prove di esame

Il concorso comprende prove scritte, pratiche ed orali, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n, 3 e 3 maggio 1957, n 686, nonchè quelle contenute nel regolamento approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, in quanto applicabili.

Tanto le prove scritte, quanto quelle pratiche ed orali avranno luogo in Roma

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede dello svolgimento delle prove scritte, di quelle pratiche e di quelle orali, nei termini stabiliti dall'ar. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno trentacinque cinquantesimi nelle prove scritte e non meno di trenta cinquantesimi in ciascuna di esse

La prova orale e le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di trenta cinquantesimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, della media dei voti riportati nelle prove pratiche e del voto ottenuto in quella orale.

E' in facoltà di ciascun candidato dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta ed orale anche sopra altre lingue estere in aggiunta a quella di obbligo. In tal caso la Commissione provvede a sottoporre il candidato ai relativi esperimenti di esame e, se questi abbiano esito favorevole, aggiungerà un numero di punti non superiore a cinque per ciascuna lingua, oltre a quella di obbligo, che il candidato abbia dimostrato di conoscere in modo da poter parlare e scrivere correntemente.

Art 8.

Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego; essa verrà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di veterinari provinciali di 3ª classe in prova, nel ruolo dei veterinari provinciali dell'Amministrazione della sanita pubblica, e conseguiranno la nomina in ruolo se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego saranno corrisposti il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 7 luglio 1959

Il Ministro GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1959
Registro n. 3 *Sanità, foglio n* 154 — MASSIMO

PROGRAMMA DI ESAMI

Prove scritte:

1) eziologia, epizoologia, patogenesi, sintomatologia, lesioni anatomopatologiche, diagnosi differenziale e sperimentale, terapia e profilassi delle seguenti malattie infettive e diffusive degli animali: afta epizootica, peste bovina, pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini, peste suina, rabbia, vaiolo ovino, affezioni influenzali degli equini, anemia infettiva degli equini, tubercolosi bovina, brucellosi, mastite catarrale contagiosa dei bovini, carbonchio ematico, salmonellosi, mal rossino, morva, tricomoniasi, distomatosi e strongilosi dei ruminanti, malattia del pollame: (affezioni pestose, colera aviare, tifosi aviare, pullorosi).

2) igiene e zootecnia:

a) vigilanza igienica sulla produzione, conservazione, lavorazione delle carni e dei prodotti della pesca e sul loro commercio. Mercati di bestiame, carne e pesce;

b) produzione igienica del latte;

c) igiene zootecnica, ricoveri animali;

d) alimentazione del bestiame e carenze alimentari;

e) scelta dei riproduttori e metodi di riproduzione in zootecnica;

f) fecondazione artificiale degli animali nei riguardi sanitari e zootecnici

3) lingua estera:

Traduzione dall'italiano nella lingua tedesca e, per la prova facoltativa, cui il candidato intenda essere eventualmente sottoposto, traduzione dall'italiana in una o più lingue prescelte. Per tali prove è ammesso l'uso del vocabolario.

Prove pratiche.

1) tecnica microscopica e prove di laboratorio nella diagnosi delle principali malattie infettive e diffusive degli animali,

2) ispezione delle carni e degli altri alimenti di origine animale,

3) accertamento clinico su animale infetto o sospetto di malattia infettiva o infestiva.

Prove orali.

1) eziologia, epizoologia, patogenesi, sintomatologia, lesioni anatomopatologiche, diagnosi differenziale e sperimentale, terapia e profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali previste nel regolamento di polizia veterinaria,

2) disinfezione e disinfestazione,

3) igiene e zootecnica, limitatamente agli argomenti indicati nella seconda prova scritta,

4) organizzazione, legislazione e regolamentazione sanitaria, specialmente attinenti al servizio veterinario;

5) lingua tedesca obbligatoria ed eventuale facoltativa prescelta dal candidato (conversazione, lettura e traduzione a vista).

Schema della domanda da inviarsi su carta da bollo da L 200 al:

Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - ROMA

Il sottoscritto . . . . (cognome e nome) residente a . . . . via . chiede di essere ammesso al concorso per esami a tre posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei veterinari provinciali dell'Amministrazione della sanità pubblica, riservato agli aventi conoscenza della lingua tedesca

Il sottoscritto dichiara:

1) di essere nato a . . il . . . . ,

2) di essere cittadino italiano,

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ,

4) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti),

5) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo:

6) di aver conseguito il diploma di laurea in medicina *veterinaria in data* . . . . presso l'Università di . ,

7) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale (o del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito (o rilasciato) in data . . . presso . (o dalla Università di . .),

8) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione . .,

9) di voler sostenere la prova obbligatoria di lingua tedesca e di scegliere per quella facoltativa la lingua (o le lingue) ,

10) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina le sedi della Regione Trentino-Alto Adige e, in genere, qualsiasi destinazione,

11) dichiara, infine, sotto la sua personale responsabilità di non essere mai stato dipendente da altra Amministrazione dello Stato (oppure di essere dipendente dal Ministero . in qualità di in servizio a presso . . ovvero di essere stato dipendente dal Ministero . in qualità di e di aver lasciato il servizio il ma non per provvedimenti di destituzione, dispensa o decadenza dallo impiego)

. . . . . . addì . . .

Firma . . . .

NB — Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero della sanità non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Sia la firma del notaio sia quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n 1700 Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio prèsso il quale prestano servizio.

(4550)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Graduatoria generale del concorso per l'assegnazione di sette borse di pratica commerciale all'estero

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n 1023, relativa alla costituzione di un Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n 626, contenente norme di esecuzione alla legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595;

Visto il proprio decreto 9 aprile 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 18 aprile 1958, col quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di sette borse di pratica commerciale all'estero,

Visto il proprio decreto 29 agosto 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 219 del 10 settembre 1958, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra è cenno;

Visto il proprio decreto 14 aprile 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 95 del 21 aprile 1959, con il quale sono stati nominati i membri aggregati alla Commissione esaminatrice del concorso medesimo,

Visti gli atti e la relazione finale della Commissione esaminatrice,

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso stesso;

Vista la lettera del dott Giorgio Carlo Rossi, con la quale ha dichiarato di rinunciare ad una eventuale assegnzione della borsa per Ceylon e di optare quindi per la sede della Malesia;

Vista la lettera del dott Carlo Gasparini, con la quale ha dichiarato che, in caso di esito favorevole del concorso di cui trattasi, intenderebbe compiere la pratica commerciale in Angola;

Vista la lettera del dott Raffaele Stochino, con la quale ha informato che, in caso di idoneità al concorso medesimo, desidererebbe svolgere l'attività in Mozambico;

Considerato che in seguito alle opzioni di cui sopra è cenno, la sede di Ceylon rimarrebbe vacante;

Ritenuto che precipua finalità istituzionale del Fondo autonomo borse di pratica commerciale all'estero consiste nell'inviare all'estero giovani particolarmente versati al commercio estero,

Considerato, altresì, che il candidato dott. Giuseppe Macchetti, pur essendo risultato idoneo, non potrebbe essere assegnatario di una borsa per i Paesi da esso prescelti (Malesia e Mozambico), a seguito delle opzioni esercitate dai candidati Rossi Giorgio Carlo e Stochino Raffaele e che quindi, potrebbe essergli assegnata la sede di Ceylon rimasta vacante;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti graduatorie di merito formate dalla Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di sette borse di pratica commerciale all'estero, indetto con decreto Ministeriale 9 aprile 1958:

Angola

Gasparini dott Carlo . . . . . . punti 25,61
Matteucci dott Gaetano . . . . . . » 19,29

Birmania

Perlot dott. Enzo . . . . . . punti 20 94
Gambioli dott Angelo . . . . . . » 19,62

Ceylon
Rossi dott Giorgio Carlo . . . . . punti 26,16
Equatore
Drigo dott. Giulio . . . . . . punti 20,37
Malesia
Rossi dott Giorgio Carlo . . . . . punti 26 16
Macchetti dott. Giuseppe . . . . . . » 20,22
Matteucci dott. Gaetano . . . . . . » 19,29
Mozambico
Stochino dott. Raffaele . . . . . punti 22,05
Macchetti dott. Giuseppe . . . . . . » 20,22
Thailandia
Gasparini dott. Carlo . . . . . punti 25,61
Stochino dott Raffaele . . . . . . » 22,05
Gambioli dott. Angelo . . . . . . » 19,62

Art 2.

I seguenti candidati, subordinatamente all'esibizione dei documenti indicati nell'art. 4 del bando di concorso, vengono dichiarati:

a) assegnatari di una borsa di pratica commerciale all'estero per il Paese a fianco di ciascuno di essi indicato:
1) Rossi dott. Giorgio Carlo: per la Malesia;
2) Gasparini dott. Carlo: per l'Angola;
3) Stochino dott. Raffaele: per il Mozambico;
4) Perlot dott. Enzo: per la Birmania;
5) Drigo dott. Giulio: per l'Equatore;
6) Macchetti dott. Giuseppe: per Ceylon;
7) Gambioli dott. Angelo: per la Thailandia.

b) idoneo del concorso medesimo:
1) Matteucci dott. Gaetano.

Art 3.

All'onere derivante dell'attuazione del presente decreto, si farà fronte con le disponibilità del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 10 agosto 1959

Il Ministro: DEL BO

(4707)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Agrigento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 16175 in data 27 maggio 1959, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1956, nei comuni di Bivona, Lampedusa, Ravanusa, Sambuca di Sicilia e nel Consorzio di Vigilanza Igienica Cammarata - San Giovanni Gemini;

Visto il proprio decreto n. 16176 in data 27 maggio 1959, con cui si è provveduto alla dichiarazione dei vincitori del concorso ed alla conseguente assegnazione delle sedi;

Considerato che il dott. Ciotta Guido ha rinunciato al conferimento della nomina ad ufficiale sanitario del comune di Ravanusa;

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione del nuovo vincitore del concorso ed all'assegnazione del posto di ufficiale sanitario anzidetto, secondo l'ordine della graduatoria e l'indicazione delle preferenze;

Visti gli articoli 36 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265,

Visti gli articoli 24 e seguenti del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

Il dott. Lauricella Paolo, nato il 9 settembre 1925, è dichiarato vincitore del concorso di cui in premessa e nominato ufficiale sanitario, in via di esperimento, per un biennio, del comune di Ravanusa;

E' fatto obbligo al suddetto di assumere servizio entro il termine di giorni 15 dalla data di notifica del presente decreto.

L'ufficiale sanitario predetto che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito, sarà dichiarato rinunciatario a tutti gli effetti

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 7 agosto 1959

Il prefetto: QUERCI

(4718)

PREFETTURA DI LECCE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce al 30 novembre 1958.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto in data 17 aprile 1959, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1958.

Visto l'art 50 del regolamento 11 marzo 1935, n 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854,

Decreta·

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Lecce alla data del 30 novembre 1958, è costituita come segue.

Presidente:
Sansonetti dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti
Magliari dott Giuseppe, medico provinciale;
Carretti prof dott Cesare libero docente in ostetricia;
Cleopazzo dott. Nicola, specialista in ostetricia,
Leuzzi Anna, ostetrica condotta.

Segretario:
Ciannamea dott. Leonardo, consigliere di prefettura

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Lecce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Lecce.

Lecce, addì 10 agosto 1959

Il prefetto: DICUONZO

(4755)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.